

Roma, 06 agosto 2021

Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.

e p.c.

Ai Sigg.ri Consiglieri Federali

Loro sedi

Comunicato n. 36 del 6 agosto 2021

Oggetto: Green pass per l'accesso a palestre e centri sportivi.

Ai sensi del Decreto Legge 23/07/2021 N. 105 decreto Legge n. 105, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 luglio, nell'ambito delle misure previste per il contenimento dell'epidemia COVID-19 sono state emanate le seguenti disposizioni a cui dovranno attenersi le associazioni e società sportive affiliate a far data dal 6 agosto 2021. Nello specifico è CONSENTITO in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni covid 19 di cui all'art. 9 comma 2 l'accesso ai seguenti servizi:

- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi (di cui all'art 5 bis);
- piscine centri natatori palestre sport di squadra centri benessere anche all'interno di strutture ricettive di cui all'art. 6 limitatamente alle attività al chiuso;

Dunque, alle strutture al chiuso (per ciò che ci riguarda nelle PALESTRE) si accede esclusivamente muniti di una delle seguenti certificazioni:

- certificazioni verdi COVID19 (Green Pass);
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità sei mesi);
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).

Le disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove tali attività siano consentiti e alle condizioni previste nelle singole zone. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra SONO TENUTI A VERIFICARE CHE L'ACCESSO AI PREDETTI SERVIZI ED ATTIVITÀ AVVENGA NEL RISPETTO DELLE PREDETTE PRESCRIZIONI. La verifica delle certificazioni verdi Covid 19 sono effettuate con le modalità indicate dal Dpcm adottato ai sensi dell'art 9 comma 10.

Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare, informando le ASD/SSD affiliate. Il testo della presente verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web Federale – www.fpi.it.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Dott. Alberto Tappa

